

dal sito [fisacgruppointesasanpaolo.it](https://www.fisacgruppointesasanpaolo.it)

Esonero contributivo del 50% per le mamme lavoratrici che rientrano al lavoro entro il 31/12/2022

Le lavoratrici madri che riprendono l'attività entro la fine dell'anno, dopo l'astensione per congedo di maternità potranno godere, per un periodo massimo di un anno, di una riduzione pari al 50% della quota di contribuzione a loro carico, **senza alcun effetto negativo dal punto di vista previdenziale**. L'INPS, con [Circolare n. 102/2022](#) pubblicata il 19 settembre, dà attuazione alla misura prevista in via sperimentale dalla legge di bilancio 2022. La misura riguarda il settore privato ed è valevole solo per il 2022.

L'esonero contributivo si applica anche nel caso in cui la lavoratrice decida di fruire del congedo di maternità facoltativo (congedo parentale) oppure qualora il rientro avvenga al termine del periodo di interdizione post partum. In ogni caso **il rientro deve avvenire entro il 31 dicembre 2022**.

La collega non ha necessità di richiedere l'esenzione, che viene riconosciuta direttamente dal datore di lavoro: il datore di lavoro dovrà inoltrare domanda all'Inps, che verificherà i requisiti autorizzando successivamente il riconoscimento dello sgravio alla lavoratrice. La riduzione del 50% della contribuzione (l'aliquota passa dal 9,19% al 4,595%) verrà quindi applicata per un anno dal datore di lavoro in busta paga, a prescindere dall'entità della retribuzione erogata.

Questa riduzione è **cumulabile** con l'ulteriore sgravio previdenziale del 2% previsto per i redditi fino a 2.692,00€ mensili.

Vi ricordiamo che per approfondire le questioni relative alla Maternità e alla Paternità potete consultare la nostra Guida [MATERNITA', PATERNITA', ADOZIONE e AFFIDAMENTO](#) e i nostri sindacalisti sul territorio ([qui trovate tutti i loro riferimenti](#)) sono a vostra disposizione per ogni chiarimento.